

20 agosto 2003

**Modifiche e integrazioni delle Delibere 228/01, 81/02 e 27/03.**

Modifiche ed integrazioni delle Delibere 27/03 e 81/02

Bilanciamento

Con riferimento ai punti di prelievo dotati di misuratori orari, gli utenti versano al Gestore della rete la citata componente "UC5", che è applicata all'energia prelevata in ciascuna delle fasce orarie F1, F2, F3 e F4.

La stessa norma si applica anche agli utenti dotati di misuratori multiorari o integratori.

Per i punti di immissione relativi ad unità di produzione di grande taglia (con potenza nominale superiore o uguale 10 MVA) e di piccola/media taglia (con potenza nominale inferiore a 10 MVA) i corrispettivi del bilanciamento non vengono applicati alle sole unità di produzione alimentate da fonti rinnovabili non programmate.

Rimangono invariati i corrispettivi riguardanti il bilanciamento forfettario (bf) ed il bilanciamento orario (bh).

Viene soppressa la Delibera 81/02 che prevedeva la corresponsione in via provvisoria del bilanciamento "salvo conguaglio" in sostituzione del bilanciamento orario (bh).

Remunerazione della riserva (rf)

Si riportano nel seguito i nuovi corrispettivi e tra parentesi i precedenti valori:

F1 = 0,87 (eurocent/kWh) (0,82 eurocent/kWh)  
F2 = 0,35 (eurocent/kWh) (0,33 eurocent/kWh)  
F3 = 0,19 (eurocent/kWh) (0,18 eurocent/kWh)  
F4 = 0,00 (eurocent/kWh) (0,00 eurocent/kWh)